



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TURISMO, MARKETING TERRITORIALE, TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE E MOBILITA' SOSTENIBILE
01 - RICETTIVITA' ALBERGHIERA ED EXTRA-ALBERGHIERA STABILIMENTI
BALNEARI E TERMALISMO**

Assunto il 08/04/2025

Numero Registro Dipartimento 184

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5111 DEL 08/04/2025

Oggetto: Indicazioni relative all'attribuzione dei posti letto per la classificazione delle strutture ricettive extralberghiere di cui alla L.R. n. 34/2018.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

LA DIRIGENTE DI SETTORE

Visti

- la Legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali, per come modificata e integrata;
- la Legge regionale 5 aprile 2008, n. 8, Riordino dell'organizzazione turistica regionale, per come modificata e integrata;
- la Legge regionale 3 maggio 1985, n. 26, Disciplina della classificazione alberghiera;
- la Legge regionale 7 agosto 2018, n. 34, Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere, per come modificata e integrata;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 629 del 2 dicembre 2022 "Istituzione del Codice Identificativo Regionale (CIR). D.M. n.161/2021 e successiva Deliberazione di Giunta regionale n. 674 del 14 dicembre 2022 avente ad oggetto "D.G.R. n. 629 del 2/12/2022. Integrazione";
- il Decreto dirigenziale n. 204 del 10/01/2023 "D.G.R. n. 629/2022 e 674/2022. Approvazione Linee guida di definizione dei criteri e delle modalità di rilascio e di utilizzo del Codice Identificativo Regionale (CIR)";
- il D.L. 18 ottobre 2023 n. 145 "Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191, Art. 13-ter "Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale".

Visti, altresì,

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 572 del 24/10/2024 avente ad oggetto "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e ss.mm. e ii.";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 113 del 25 marzo 2025 recante "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027";
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 68 del 24 ottobre 2024 avente ad oggetto "Dott.ssa Maria Antonella Causeruccio - Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento Turismo, Marketing Territoriale, Trasporto Pubblico Locale e Mobilità Sostenibile";
- il Decreto del Dirigente generale n. 15312 del 30/10/2024 avente ad oggetto "D.G.R. n. 572 del 24/10/2024. Approvazione Micro organizzazione provvisoria Dipartimento Turismo, Marketing Territoriale, Trasporto Pubblico Locale e Mobilità Sostenibile";
- il Decreto del Dirigente generale n. 15317 del 30/10/2024 avente ad oggetto "Dipartimento Turismo, Marketing Territoriale, Trasporto Pubblico Locale e Mobilità Sostenibile. Conferimento incarichi ai Dirigenti non apicali in attuazione della DGR n. 572 del 24.10.2024" con il quale è stato conferito alla dott.ssa Barbalace Carmela l'incarico di Reggenza del Settore 1_UOA "Ricettività alberghiera ed extra-alberghiera, stabilimenti balneari e termalismo".

Premesso che:

- l'art. 53, comma 1, lettera i) della L.R. n. 34/2002, riserva alla Regione l'individuazione dei criteri, nell'ambito di quanto prescritto dalla normativa nazionale in materia, per la determinazione dei requisiti strutturali e funzionali minimi per la classificazione delle strutture ricettive;
- l'art. 54, comma 1, lettera d) della L.R. n. 34/2002, riserva alle Province (Città metropolitana di Reggio Calabria ai sensi della L. 56/2014) la classificazione di tutte le tipologie di strutture ricettive, ivi comprese quelle adibite a residenza d'epoca, sulla base di standard e requisiti obbligatori definiti dalla Regione.

Rilevato che

- la legge regionale 7 agosto 2018, n. 34, recante norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere, non prevede requisiti igienico-edilizi con riferimento alla superficie minima delle camere in relazione all'attribuzione del numero di posti letto;
- in assenza di una specifica disposizione sul punto le Autorità sanitarie individuate nelle verifiche e negli accertamenti di competenza, in maniera non uniforme, sul territorio regionale, hanno applicato o applicano le indicazioni di cui all'art. 2 del Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975, previste per i locali adibiti a civile abitazione in quanto norma generale non derogata dalla norma regionale;
- l'anzidetto Decreto ministeriale, tuttavia, non reca indicazioni circa le dimensioni minime delle camere che potenzialmente potrebbero ospitare un numero di posti letto maggiore di due.

Valutato che

- tale circostanza determina una ingiustificata disparità nella regolamentazione delle strutture ricettive extralberghiere del territorio regionale, in quanto, in talune situazioni, non è permesso ai titolari di adibire camere dotate di tre o più posti letto malgrado la disponibilità di sufficiente superficie utile;
- quanto fin qui descritto potrebbe arrecare un pregiudizio economico agli esercenti, minando la libera concorrenza del mercato, sia regionale che nazionale, laddove i concorrenti titolari di strutture ricettive non incontrano tale limite.

Considerato che

- la Legge regionale 3 maggio 1985, n. 26, recante la normativa per la classificazione alberghiera, nell'Allegato A prevede complete e puntuali indicazioni circa le superfici minime per ciascun numero di posti letto;
- la materia della ricettività alberghiera presenta presupposti giuridici ed elementi oggettivi pienamente coincidenti con quelli in materia di ricettività extralberghiera;
- sussistono, quindi, tutte le necessarie condizioni per fare ricorso all'applicazione analogica delle disposizioni dettate dalla Legge regionale 3 maggio 1985, n. 26, alle strutture ricettive extralberghiere, in conformità ai principi di completezza, coerenza e autointegrazione dell'ordinamento giuridico.

Ritenuto, pertanto, necessario

- dare atto che, in mancanza di espressa previsione della legge regionale 7 agosto 2018, n. 34 circa la superficie minima delle camere in relazione al numero di posti letto, si ritengono applicabili per analogia *legis* alle strutture ricettive extralberghiere le specifiche disposizioni sul punto dell'Allegato A alla legge regionale 3 maggio 1985, n. 26;

- dare atto che, in ragione di tale applicazione analogica alle strutture ricettive extralberghiere sono applicabili le superfici minime per numero di posti letto previste per le strutture alberghiere classificabili con una, due e tre «stelle» ovvero:
 - per la camera singola una superficie minima di 8 metri quadrati al netto dei bagni privati;
 - per la camera doppia una superficie minima di 14 metri quadrati al netto dei bagni privati;
 - per ogni ulteriore posto letto una superficie minima di 6 metri quadrati al netto dei bagni privati.

Attestato che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria.

Visti:

- la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- la L.R. n. 7/1996 e s.m.i.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 5/12/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 79/2011 e s.m.i.;

Attestato che non sussistono cause di conflitto di interesse o incompatibilità ai sensi della normativa e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigenti.

Attestata, altresì, dalla dott.ssa Sara De Sensi che assume la responsabilità del procedimento ai fini del presente provvedimento, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto, su proposta della stessa ai sensi della Legge n. 241/90 e della L.R. n. 19/2001 (articoli 4 e 5).

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportati

dare atto che, in mancanza di espressa previsione della legge regionale 7 agosto 2018, n. 34 circa la superficie minima delle camere in relazione al numero di posti letto, si ritengono applicabili per analogia *legis* alle strutture ricettive extralberghiere le specifiche disposizioni sul punto dell'Allegato A alla legge regionale 3 maggio 1985, n. 26;

di dare atto che, in ragione di tale applicazione analogica alle strutture ricettive extralberghiere sono applicabili le superfici minime per numero di posti letto previste per le strutture alberghiere classificabili con una, due e tre «stelle» ovvero:

- per la camera singola una superficie minima di 8 metri quadrati al netto dei bagni privati;
- per la camera doppia una superficie minima di 14 metri quadrati al netto dei bagni privati;
- per ogni ulteriore posto letto una superficie minima di 6 metri quadrati al netto dei bagni privati;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta nuovi e ulteriori oneri sul bilancio regionale;

di notificare il presente provvedimento alla Città metropolitana di Reggio Calabria ed alle competenti Autorità sanitarie;

di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione o comunque dalla conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dalla Responsabile del Procedimento

Sara De Sensi
(con firma digitale)

Sottoscritta dalla Dirigente

CARMELA BARBALACE
(con firma digitale)